Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 69° — Roma - Martedì, 27 marzo 1928 - Anno VI — Numero 73

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità, concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **943.**

REGIO DECRETO 23 febbraio 1928, **n. 485.**

Emissione della nuova serie dei francobolli commemorativi della istituzione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale sul servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto il R. decreto 7 giugno 1923, n. 1257, che modifica l'art. 137 del predetto regolamento generale sul servizio postale;

Visti i Regi decreti 29 luglio 1926, n. 1558, e 4 novembre 1926, n. 1928, che autorizzano l'emissione e stabiliscono le caratteristiche tecniche degli speciali francobolli commemorativi dell'istituzione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, gravati di un sopraprezzo a favore dell'Opera di previdenza della Milizia stessa;

Visto il R. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1416, che riduce alcune tasse postali;

Visto il R. decreto 26 gennaio 1928, n. 136, che proroga fino al 29 febbraio 1928 la validità dei francobolli commemorativi della istituzione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

Riconosciuto opportuno di modificare in conformità alle nuove tasse postali la serie dei francobolli stessi e di variarne i colori per meglio distinguerla da quella ancora in corso di validità;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di francobolli commemorativi della istituzione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale da centesimi 30, 50, L. 1.25 e 5, gravati rispettivamente del sopraprezzo di cent. 10, 20, 50 e L. 2, da valere per la francatura delle corrispondenze impostate nel Regno.

Art. 2.

I nuovi francobolli commemorativi dell'istituzione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale saranno di tipo eguale a quelli descritti col R. decreto 4 novembre 1926, n. 1928, ma modificati nel colore, oltre che nel valore.

Art. 3.

Con successivo Nostro decreto saranno indicati i colori di ciascun valore ed i termini di vendita e di validità.

Art. 4.

I francobolli commemorativi di cui all'art. 1 del presente Nostro decreto non saranno ammessi al cambio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 270, foglio 164. — CASATI.

Numero di pubblicazione 944.

REGIO DECRETO 1° marzo 1928, n. 487.

Elevazione del limite massimo degli assegni di cui possono gravarsi le corrispondenze e i pacchi postali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;
Visto il regolamento generale sul servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;
Visto il R. decreto 1° maggio 1913, n. 909;
Visto il R. decreto-legge 11 marzo 1920, n. 316, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;
Visto il R. decreto-legge 25 gennaio 1921, n. 44, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;
Visto il regolamento di esecuzione del R. decreto-legge n. 2100 del 2 ottobre 1919, approvato con R. decreto 13 febbraio 1921, n. 196;
Visto il R. decreto 1° maggio 1924, n. 663;
Visto il R. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 1127, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;
Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1925, n. 988, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;
Riconosciuta la opportunità di elevare il limite massimo dell'assegno di cui possono gravarsi le corrispondenze ed i pacchi scambiati tra gli uffici principali, gli uffici di 1ª classe, gli uffici secondari e le ricevitorie di 1ª e 2ª classe;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;
Visto il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 116, primo capoverso, del regolamento generale sul servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120, è modificato come segue:

« Tali somme non debbono superare:

a) L. 3000 per oggetto nei rapporti tra uffici principali, uffici di 1ª classe, uffici secondari e ricevitorie di 1ª e 2ª classe;

b) L. 1000 quando l'ufficio di partenza o quello di destinazione od entrambi siano ricevitorie di 3ª classe;

c) L. 15 per ogni campione nei rapporti fra tutti gli stabilimenti postali ».

Art. 2.

L'art. 213, n. 6, del regolamento generale di cui sopra resta modificato come segue:

« L'importo della dichiarazione di valore non può superare il limite di L. 1000 per oggetti scambiati tra uffici principali, uffici di 1ª classe, uffici secondari e ricevitorie di ogni classe e di L. 200 nei rapporti con le collettorie.

« L'importo dell'assegno non può eccedere:

a) L. 3000 per oggetto nei rapporti tra uffici principali, uffici di 1ª classe, uffici secondari e ricevitorie di 1ª e 2ª classe;

b) L. 1000 quando l'ufficio di partenza o quello di arrivo od entrambi siano ricevitorie di 3ª classe;

c) L. 200 nei rapporti con le collettorie ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 270, foglio 166. — CASATI.

Numero di pubblicazione 945.

REGIO DECRETO 19 febbraio 1928, n. 425.

Approvazione dello statuto della Congregazione di carità di Pinguente.

N. 425. R. decreto 19 febbraio 1928, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico della Congregazione di carità di Pinguente.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 946.

REGIO DECRETO 16 febbraio 1928, n. 426.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Lonigo.

N. 426. R. decreto 16 febbraio 1928, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Lonigo viene trasformato a favore della Casa di ricovero, amministrata dalla Congregazione di carità del Comune medesimo.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 947.

REGIO DECRETO 19 febbraio 1928, n. 427.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di San Felice di Scovolo.

N. 427. R. decreto 19 febbraio 1928, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di San Felice di Scovolo viene trasformato a favore della locale Congregazione di carità, per scopi elemosinieri.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 948.

REGIO DECRETO 15 dicembre 1927, n. 2847.

Erezione in ente morale della « Fondazione colonnello Pietro Filippini » a favore del Reggimento Savoia Cavalleria.

N. 2847. R. decreto 15 dicembre 1927, col quale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per la guerra, la « Fondazione colonnello Pietro Filippini », costituita con l'offerta di L. 2000 nominali e destinata a favore del Reggimento Savoia Cavalleria, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *marzo* 1928 - *Anno VI*

REGIO DECRETO 1° marzo 1928.

Nomina del commissario governativo del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana, in Palermo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2677, recante nuove disposizioni circa l'ordinamento del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana, in Palermo;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comm. dott. Ernesto Santoro, capo divisione nel Ministero dell'economia nazionale, è nominato commissario governativo del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana in Palermo.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1928.

Approvazione della nomina del segretario generale dell'Ufficio provinciale dei Sindacati fascisti di Verona.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 15, comma 1°, dello statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti, approvato con R. decreto 26 settembre 1926, n. 1718;
Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del comm. Luigi Ciardi a segretario generale del dipendente Ufficio provinciale di Verona;
Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti richiesti dall'art. 1, comma 3°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;
Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del comm. Luigi Ciardi a segretario generale dell'Ufficio provinciale dei Sindacati fascisti di Verona.

Roma, addì 21 marzo 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1928.

Approvazione della nomina del segretario della Federazione nazionale fascista industriali mugnai, pastai e risieri.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 36, ultimo comma, dello statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con R. decreto 26 settembre 1926, n. 1720;
Visto l'art. 24, 2° comma, dello statuto della Federazione nazionale fascista industriali mugnai, pastai e risieri, approvato con R. decreto 8 maggio 1927, n. 1247;
Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina dell'avv. Carlo Giovannini a segretario della menzionata Federazione ad essa aderente;
Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Decreta:

E' approvata la nomina dell'avv. Carlo Giovannini a segretario della Federazione nazionale fascista industriali mugnai, pastai e risieri.

Roma, addì 21 marzo 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 29 febbraio 1928.

Determinazione del valore medio del cotone greggio agli effetti della restituzione della tassa di scambio per il primo semestre 1928.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 34 della legge della tassa sugli scambi 30 dicembre 1923, n. 3273, che per i prodotti di cotone ammessi dalle vigenti disposizioni alla esportazione col beneficio della restituzione dei dazi doganali, dispone anche la restituzione della tassa di scambio pagata sulla importazione del cotone greggio;

Decreta:

Articolo unico.

Agli effetti della restituzione della tassa di scambio in ragione di L. 0.50 per cento del valore del cotone contenuto nei prodotti di cotone esportati dal 1° gennaio al 30 giugno 1928, il valore medio del cotone greggio da attribuirsi al quantitativo di cotone indicato in peso nella bolletta di esportazione agli effetti della restituzione dei dazi di confine, è determinato in L. 8,50 il chilogramma.

Le somme restituite a titolo di tassa di scambio a norma dell'art. 34 della legge della tassa sugli scambi in data 30 dicembre 1923, n. 3273, e del presente articolo devono stare a carico del capitolo 139 del bilancio della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio corrente.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 febbraio 1928 - Anno VI

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1928.

Determinazione del valore medio della cellulosa occorsa nella fabbricazione dei prodotti di seta artificiale, agli effetti della restituzione della tassa di scambio per il primo semestre 1928.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 29 dicembre 1926, numero 2191, che per i prodotti di seta artificiale esportati dispone la restituzione della tassa di scambio pagata sulla importazione della cellulosa occorsa per la fabbricazione dei prodotti stessi;

Decreta:

Articolo unico.

Agli effetti della restituzione della tassa di scambio in ragione di L. 0.50 per cento del valore della cellulosa occorsa per la fabbricazione dei prodotti di seta artificiale esportati dal 1° gennaio al 30 giugno 1928, il valore medio della cellulosa in relazione al peso dei prodotti di seta artificiale indicato nella bolletta di esportazione, è determinato in L. 2.80 per ogni chilogramma di prodotti esportati.

Le somme restituite a titolo di tassa di scambio a norma dell'art. 6 del R. decreto-legge 29 dicembre 1926, n. 2191, e del presente articolo devono stare a carico del capitolo 139 del bilancio della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio corrente.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 febbraio 1928 - Anno VI

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1928.

Autorizzazione alla Società cooperativa « Cassa rurale di depositi e prestiti », con sede in Montefiascone, a trasformarsi in società anonima cooperativa assumendo la denominazione di « Banca cooperativa cattolica di Montefiascone ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio;

Sentito l'Istituto di emissione;

Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

La Società cooperativa in nome collettivo « Cassa rurale di depositi e prestiti » con sede in Montefiascone (Viterbo) è autorizzata a trasformarsi in società anonima cooperativa, col capitale minimo prescritto dall'art. 4 del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, ed a mutare la ragione sociale in « Banca cooperativa cattolica di Montefiascone » con sede in Montefiascone.

La Banca è autorizzata ad esplicare la sua attività nella sola provincia di Viterbo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 marzo 1928 - Anno VI

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Riccardo Andretich di Antonio, nato a Rovigno il 20 giugno 1903 e residente a Trieste, via Luigi Ricci, n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Andretti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Riccardo Andretich è ridotto in « Andretti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 febbraio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Angela Giovanna Andretich di Antonio, nata a Pola il 16 ottobre 1900 e residente a Trieste, via Luigi Ricci, n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Andretti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Angela Giovanna Andretich è ridotto in « Andretti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 febbraio 1928 - Anno VI

Il prefetto: Fornaciari.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Corrado Andretich di Antonio, nato a Pola il 28 ottobre 1899 e residente a Trieste, via Luigi Ricci, n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Andretti »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Corrado Andretich è ridotto in « Andretti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 febbraio 1928 - Anno VI

Il prefetto: Fornaciari.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Antonio Andretich fu Andrea, nato a Pola il 23 dicembre 1874 e residente a Trieste, via Luigi Ricci, n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Andretti »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Antonio Andretich è ridotto in « Andretti ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Elisabetta Andretich nata Moimas di Giuseppe, nata il 20 giugno 1875, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 febbraio 1928 - Anno VI

Il prefetto: Fornaciari.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Antonio Gardevich fu Matteo, nato a Verteneglio il 25 aprile 1904 e residente a Trieste, via Massimo D'Azeglio, n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gardeni »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Antonio Gardevich è ridotto in « Gardeni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 febbraio 1928 - Anno VI

Il prefetto: Fornaciari.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Gisella Rizzatti vedova Gardevich fu Michele, nata a Scodovacca il 2 ottobre 1880 e residente a Trieste, via Massimo D'Azeglio, n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gardeni »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Gisella Rizzatti vedova Gardevich è ridotto in « Gardeni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 febbraio 1928 - Anno VI

Il prefetto: Fornaciari.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Mariano Helzenhuber di Enrica, nato a Lubiana il 15 novembre 1888 e residente a Trieste, via Carducci, n. 21, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Uberti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Mariano Helzenhuber è ridotto in « Uberti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Ida Helzenhuber nata Magagnato di Giacomo, nata il 25 ottobre 1890, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 febbraio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Federico Iurjeviz di Agostino, nato a Trieste l'8 luglio 1897 e residente a Trieste, via San Daniele, n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Giorgini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Federico Iurjeviz è ridotto in « Giorgini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 febbraio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 23 marzo 1928, Anno VI, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2841, col quale si è data esecuzione ai seguenti Atti stipulati in Roma, fra il Regno d'Italia ed il Regno di Ungheria il 25 luglio 1927:

1. Convenzione per lo sviluppo del traffico ungherese in transito per il porto di Fiume;

2. Protocollo concernente l'istituzione di una sezione doganale ungherese (expositure) nel porto di Fiume;

3. Scambio di note relativo alla concessione di facilitazioni a certe mercanzie ungheresi in transito per il porto di Trieste.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Unione di una nuova serie di cedole alle obbligazioni emesse dalla già Società per la ferrovia « Vittorio Emanuele » passate a carico dello Stato italiano (legge 28 agosto 1870, numero 5858).

Con la riscossione della cedola n. 129, relativa al semestre al 1° aprile 1928, rimanendo prive di cedole le obbligazioni al portatore emesse dalla già Società per la ferrovia « Vittorio Emanuele » passate a carico dello Stato per effetto della legge 28 agosto 1870, n. 5858, verrà unito alle medesime un nuovo foglio di cedole, distinte con i numeri dal 130 (scadenza 1° ottobre 1928) al 150 (scadenza 1° ottobre 1938).

Per ottenere il nuovo foglio di cedole, i possessori delle obbligazioni anzidette dovranno presentarle, a partire dal 1° aprile 1928, o a Roma, direttamente a questa Direzione generale, oppure, nei capoluoghi di provincia, alle Sezioni di Regia tesoreria provinciale, esclusa quella di Roma, descritte in ordine progressivo di numero d'iscrizione, e con la indicazione della loro quantità e del valore nominale complessivo, su apposita distinta in doppio esemplare, in carta libera, fornita dall'Amministrazione, datata e sottoscritta in modo chiaro dal richiedente, con nome, cognome, paternità e domicilio.

Roma, 20 marzo 1928 - Anno VI

Il direttore capo divisione: SINIBALDI. *Il direttore generale*: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO E DELLE TASSE

Tasse sulle concessioni governative. Spettacoli delle filodrammatiche e circoli educativi e ricreativi.

Col n. 22, lett. *a*), della tabella allegata all'art. 1 del R. decreto-legge 29 dicembre 1926, n. 2191, la tassa di concessione governativa sulla licenza dell'autorità di pubblica sicurezza per dare in luoghi pubblici diversi dai teatri, con o senza pagamento di un prestabilito prezzo di ingresso, accademie, spettacoli, corse di cavalli, audizioni, radioaudizioni ed altri simili trattenimenti, è stata fissata in L. 50, 100 e 200 a seconda che si tratti di spettacoli dati in Comuni aventi una popolazione non superiore a 10,000 abitanti, ovvero in Comuni

con popolazione superiore a 10,000 e non a 50,000 abitanti, oppure in Comuni con popolazione superiore a 50,000 abitanti.

Tale disposizione però si è rivelata piuttosto gravosa nei riguardi delle filodrammatiche e di tanti circoli educativi e ricreativi che non hanno fini di speculazione ma solamente scopi di esercitazione che è anzi opportuno favorire in quanto che, spesso, servono di tirocinio a tanti giovani che si dedicano poi, con successo all'arte drammatica.

Pertanto questo Ministero, d'accordo con quello dell'Interno, è venuto nella determinazione di preparare un provvedimento per la riduzione delle tasse dovute dai detti luoghi di cultura e di ricreazione quando concorrono determinate condizioni.

Ciò stante dispongo che, in via di esperimento, e fino a quando potrà essere adottata una decisione definitiva al riguardo, le tasse di concessione governativa per gli spettacoli di cui al n. 22, lett. *a*) del R. decreto-legge 29 dicembre 1926, n. 2191, vengano ridotte ad un quarto col minimo di L. 20, quando si tratti di spettacoli dati dalle filodrammatiche e circoli educativi e ricreativi, nei loro locali, ed il prezzo per assistervi non superi L. 2 a persona.

La presente circolare sarà riprodotta nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale della Direzione generale del demanio e delle tasse sugli affari.

Roma, addì 23 febbraio 1928 - Anno VI

Il Ministro: VOLPI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 26 marzo 1928 - Anno VI

Francia	74.53	Belgrado	33.35
Svizzera	364.69	Budapest (Pengo)	3.315
Londra	92.408	Albania (Franco oro)	364.65
Olanda	7.627	Norvegia	5.05
Spagna	318.04	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.642	Svezia	5.08
Berlino (Marco oro)	4.526	Polonia (Sloty)	213 —
Vienna (Schillinge)	2.667	Danimarca	5.07
Praga	56.20	Rendita 3,50 %	75.375
Romania	11.75	Rendita 3,50 % (1902)	69 —
Peso argentino Oro	18.35	Rendita 3 % lordo	43.65
Peso argentino Carta	8.03	Consolidato 5 %	85.65
New York	18.929	Littorio 5 %	85.65
Dollaro Canadese	18.905	Obbligazioni Venezie 3,50 %	77.20
Oro	365.24		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 318.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 577 — Data della ricevuta: 4 maggio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caserta — Intestazione della ricevuta: Romanelli Giuseppe fu Andrea — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 30 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3374 — Data della ricevuta: 6 maggio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione della ricevuta: Barberis Erminia di Carlo Orazio, nubile — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 21 consolidato 3.50 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 173 — Data della ricevuta: 7 febbraio 1916 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Venezia — Intestazione della ricevuta: Beninato Vincenzo fu Francesco, per conto di Pazienti cav. Gaetano fu Antonio — Titoli del debito pubblico: Obbligazioni del Prestito nazionale 4 — Ammontare della rendita: L. 2600 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1916.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 10 marzo 1928 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso per esami a dieci posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto Ministeriale 6 dicembre 1927 (VI) col quale veniva aperto un concorso per esami a 10 posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare;

Determina:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui al citato decreto Ministeriale 6 dicembre 1927 (VI), è costituita come segue:

1° S. E. l'on. prof. Emilio Bodrero, Sottosegretario di Stato al Ministero della pubblica istruzione, presidente;

2° il dott. prof. comm. on. Gioacchino Volpe, professore dell'Accademia scientifico-letteraria di Milano, membro;

3° il cav. di gr. cr. Amedeo Giannini, consigliere di Stato, membro;

4° il prof. Corrado Gini, presidente dell'Istituto centrale di statistica, membro;

5° il gr. uff. Tomaso Perassi, professore ordinario di diritto internazionale nella Facoltà di scienze economiche e commerciali di Roma, membro.

Alla Commissione saranno aggiunti i seguenti esaminatori speciali:

il comm. Ugo Silvestri, Regio inviato straordinario e ministro plenipotenziario di 1ª classe, per la lingua tedesca;

il comm. Augusto Rosso, Regio inviato straordinario e ministro plenipotenziario di 2ª classe, per la lingua inglese;

il nobile Carlo dei marchesi De Constantin di Chateauneuf, Regio console generale di 2ª classe, per la lingua francese.

Il cav. Ugo Guglielmo Turcato, Regio vice console di 1ª classe, disimpegnerà, senza voto, le funzioni di segretario della Commissione stessa.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 8 marzo 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: GRANDI.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.